

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI E FIERE

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 c. 837-845)

all.1 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 / 03 / 2021

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - LUOGHI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

ART. 4 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE E DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 5 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

ART. 6 - VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 7 - SUBENTRO, CESSAZIONE, RINNOVO E RINUNCIA

ART. 8 - REVOCA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 9 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 10 - MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ

ART. 11 - RATEAZIONI

ART. 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 13 - CONTENZIOSO

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DEI DATI PERSONALI

ART. 15 - AFFIDAMENTO A TERZI

ART. 16 - NORME TRANSITORIE

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dei commi da 837 a 845 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Canone è dovuto al Comune, che ne è soggetto attivo, dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
4. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone.
5. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del Canone, ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, le attribuzioni di cui al comma 4 del presente articolo spettano al concessionario incaricato, ferme restando le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale, come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, relativamente al rilascio di atti di concessione e autorizzazione

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, fermo restando che il presupposto del Canone è enucleato all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento.
Ai fini dell'applicazione del Canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui al comma 7 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o l'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e

- destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per uno o più giorni della settimana o del mese, o per l'intera settimana o mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - e) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione dal Comune, che ne ha la disponibilità, all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
 - f) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione e del possesso di un'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - g) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio ad esso adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - h) per *mercato straordinario*: l'effettuazione aggiuntiva o straordinaria di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla collocazione temporale normalmente prevista del mercato giornaliero, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - i) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno, e che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - j) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - k) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune, e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - l) per *carta d'esercizio*: il documento che riporta tutti i titoli autorizzatori dei posteggi su aree pubbliche e le autorizzazioni per il commercio itinerante dell'operatore;
 - m) per *tipologia merceologica*: il genere di merce venduta in riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
 - n) per *imprenditori agricoli*: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice civile e di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - o) per *spunta*: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato

assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio o dei loro aventi causa, si procede all'assegnazione per quella giornata ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi occasionalmente non occupati dai titolari delle relative concessioni oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;

- p) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non sono titolari della concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano occasionalmente all'assegnazione nel giorno di mercato dei posti liberi non occupati dal titolare concessionario o non ancora assegnati.

ARTICOLO 3

LUOGHI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di mercoledì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria annessa, di cui all'allegato A), ed è composto da n. 124 posteggi, di cui uno riservato ad un produttore agricolo ed uno riservato allo svolgimento dell'attività di battitore.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 06.00 e non oltre le ore 7.45; alle ore 13.30 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia.
Gli spuntisti possono accedere al momento dell'assegnazione dei posteggi che risultano giornalmente liberi all'inizio delle operazioni di vendita.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio di almeno 50 cm. che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature.
L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20, misurata nella parte più bassa.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione dei giorni del 1° gennaio, del 15 agosto, del 25 dicembre e del 26 dicembre.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE E DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Ai fini dell'applicazione del Canone sul mercato, il territorio comunale è diviso in due zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B) del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni della fattispecie mercato annuale, il Canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale, suddiviso come da allegato B), in cui viene effettuata l'occupazione (di 1^ o 2^ categoria), nonché con riguardo alla tipologia di occupazione e alla superficie occupata.
In corrispondenza dell'istituzione del Canone, di cui al presente regolamento, tutti i posteggi del Mercato Comunale giornaliero risultano situati in zona di 1^ categoria.
3. Per le occupazioni della fattispecie mercato giornaliero, il Canone è determinato in base alla

tariffa giornaliera determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale, suddiviso come da allegato B), in cui viene effettuata l'occupazione (di 1^a o 2^a categoria), nonché con riguardo alla tipologia di occupazione, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o in fasce orarie, e alla tipologia merceologica alimentare o non alimentare.

In corrispondenza dell'istituzione del Canone, di cui al presente regolamento, tutti i posteggi del Mercato Comunale giornaliero risultano situati in zona di 1^a categoria.

4. Il Canone, se determinato secondo i criteri di cui al comma 3 del presente articolo, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. La superficie occupata da considerare per il calcolo del Canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

ARTICOLO 5

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Per le occupazioni della fattispecie mercato annuale, l'importo del Canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale.
Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni;
2. Per le occupazioni della fattispecie mercato giornaliero, l'importo del Canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per nove ore in relazione all'orario effettivo.
Qualora l'orario effettivo fosse superiore a nove ore, si applica la tariffa giornaliera;
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con periodicità settimanale, il Canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%;
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con periodicità mensile, il Canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, in ragione delle effettive dimensioni del posteggio e indipendentemente dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,08 al metro quadrato per giorno.

ARTICOLO 6

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il Canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio e consegna della concessione, salva la necessità di disporre dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per partecipare al mercato.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, salva la necessità di disporre dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per partecipare al mercato, il versamento del Canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero, se frazionato, entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
Per il 2021, anno di prima introduzione, la scadenza del versamento è fissata al 30 giugno 2021.
5. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione oltre l'intero è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione oltre l'intero è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti di cui all'art. 2 c. 1 lett. p) del presente regolamento, il versamento del Canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal comma 5 del presente articolo.
7. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il Canone ammonta ad € 20,00 a corpo qualora la superficie del banco di vendita sia minore o uguale a 30 metri quadri, mentre assomma ad € 25,00 a corpo qualora la superficie del banco di vendita sia superiore a 30 metri quadri, per ogni mercato cui si presenza.

ARTICOLO 7

SUBENTRO, CESSAZIONE, RINNOVO E RINUNCIA

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per l'occupazione stessa.
3. Il rinnovo della concessione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico è subordinato al pagamento del Canone.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta

all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio n. 80 del 19 dicembre 2016.

5. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del Canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
6. Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il Canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.
7. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o alla inerente autorizzazione, né la non debenza del Canone.
8. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del Canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio n. 80 del 19 dicembre 2016.
9. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio n. 80 del 19 dicembre 2016, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone non ancora versato dall'alienante.
10. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati e fiere qualora gli obblighi relativi al Canone per l'occupazione del posteggio ceduto non siano stati interamente assolti.

ARTICOLO 8

REVOCA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del Canone alle scadenze stabilite determina la sospensione e successiva revoca della concessione, nonché dell'autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del mercato comunale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio n. 80 del 19 dicembre 2016.
2. Il soggetto gestore del Canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente soggetto alla sospensione e successiva revoca dalla concessione, nonché dell'autorizzazione come descritto nel comma 1 del presente articolo.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare al trascorrere del termine stabilito dall'avviso di cui all'art. 10 c. 1 del presente Regolamento; ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.
4. La revoca della concessione non dà diritto alla restituzione del Canone già pagato.

ARTICOLO 9

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni prive della concessione all'occupazione del suolo o dell'autorizzazione

comunale all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio o autorizzativo;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero dopo la revoca.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 196, art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, con solidarietà dell'obbligazione per i soggetti di cui al successivo comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del Decreto Legislativo. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al Canone che si sarebbe dovuto versare se l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata, aumentato del 50%.
- Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro decorrenza si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati; tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
- Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del Canone provvede a notificare la contestazione della violazione, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il gestore del Canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
8. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10
MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ

1. L'omesso versamento dell'avviso avente ad oggetto il Canone alla scadenza stabilita comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di Canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo pari al doppio del Canone ai sensi dell'art. 1 c. 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'omesso versamento dell'avviso avente ad oggetto il Canone di cui al comma 1 comporta la revoca della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.
La revoca della concessione determina che le occupazioni di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del Canone per il periodo precedente alla revoca della concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di Canone o di indennità, si applicano gli interessi comunque maggiori o uguali a zero, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del Canone.

ARTICOLO 11
RATEAZIONI

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento di accertamento per occupazione abusiva di suolo pubblico o per la contestazione del mancato pagamento del Canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00 fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili
 - g) oltre euro 6000,00 fino a trentasei rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è allora immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di

trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla dilazione.

ARTICOLO 12

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I soggetti obbligati al pagamento del Canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di Canone entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso ne interrompe i termini di prescrizione.
2. Il rimborso dell'importo non dovuto di cui al comma 1 è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso del Canone annuale per somme inferiori a € 12,00 e del Canone temporaneo per somme inferiori ad € 3,00.
4. Il titolare di un credito tributario a titolo di Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (Tosap) ovvero di un credito patrimoniale per il Canone di cui al presente Regolamento, per il quale il Comune di Besana in Brianza è soggetto attivo, può richiedere, in alternativa al rimborso, con specifica istanza da presentarsi nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, di effettuare il pagamento di quanto dovuto al Comune di Besana in Brianza per il Canone di cui al presente Regolamento, per annualità successive a quella in cui è sorta la propria posizione creditoria, mediante compensazione totale o parziale del proprio credito con il Canone maturando, nei termini di cui ai successivi commi 6 e 7.
La presentazione tempestiva dell'istanza di compensazione ne interrompe i termini di prescrizione.
5. Qualora il Canone sia gestito in economia, l'istanza di compensazione va presentata all'Ufficio comunale che ha rilasciato la concessione presupposta alla debenza del Canone.
Qualora la riscossione del Canone sia stata affidata ad un gestore esterno, l'istanza va inoltrata al Concessionario per la riscossione del Canone.
6. L'istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine annuale per il pagamento del Canone che il creditore intende compensare in tutto o in parte.
7. Il Funzionario responsabile del Canone, da individuarsi con i criteri di cui all'art. 1 commi 4 e 5 del presente Regolamento, sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute autorizza la compensazione, se dovuta, entro il termine di 30 giorni.
Tale compensazione opera a valere sul Canone dell'annualità successiva se l'istanza è stata presentata entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero sul Canone della seconda annualità successiva in caso contrario.
8. Non si procede alla compensazione del Canone annuale per somme inferiori a € 12,00 e del Canone temporaneo per somme inferiori ad € 3,00.

ARTICOLO 13

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ARTICOLO 15

AFFIDAMENTO A TERZI

1. Il Comune di Besana in Brianza, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo, 15 dicembre 1997, n° 446 (Decreto Irap), può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del citato Decreto Irap la gestione del Canone, ivi compresi i servizi di controllo delle violazioni relative al Canone che si verificano sul proprio territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi del comma 179 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e compresi i servizi di riscossione anche coattiva del Canone stesso, delle indennità e delle sanzioni connesse.

ARTICOLO 16

NORME TRANSITORIE

1. Il Regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché la tariffa della Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 16 gennaio 2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021.
Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento, ai rimborsi e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul Canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di Canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per la Tosap degli stalli mercatali, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del Canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di preesistente affidamento a terzi di una o più delle entrate tributarie sostituite dalla

presente entrata patrimoniale, la gestione del Canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 c. 16.